

ALLEGATO

STATUTO SOCIETA' INCORPORANTE

Articolo 1 Denominazione

È costituita la società a responsabilità limitata denominata "CHIARI SERVIZI SRL".

La società è a totale capitale pubblico locale.

Alla società si applicano tutte le disposizioni previste dal Codice Civile nonché dalle normative speciali in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare quelle in materia di società cd. "in house providing".

Articolo 2 Oggetto e scopi

La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, delle attività connesse ed inerenti i servizi pubblici locali in genere, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché la produzione di beni o servizi strumentali all'attività dei comuni soci, consentite alle società partecipate da enti pubblici e in particolare alle società cd. "in house providing".

In particolare e senza pretese di completezza, nei limiti previsti per le società partecipate da enti pubblici e in particolare per le società cd. "in house providing", la società potrà esercitare le seguenti attività:

- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, industriali ed assimilabili agli urbani;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- produzione, gestione e distribuzione di energia elettrica, gas, calore e vapore, servizi tecnologici di interesse pubblico;
- accertamento riscossione tributi, gestione servizi pubblici di interesse locale, quali farmacie e servizi accessori socio-sanitari;
- valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico, compreso il servizio di climatizzazione ambientale e la realizzazione di progetti di *housing sociale*;
- gestione del verde pubblico e dell'arredo urbano;
- manutenzione e gestione delle strade, delle aree pubbliche, degli impianti tecnologici e dei servizi cimiteriali dei comuni soci comprese le lampade votive;
- servizi cimiteriali, compresa progettazione, realizzazione e gestione, diretta o tramite terzi, di impianti di cremazione;
- gestione parcheggi;
- gestione mense e servizi di refezione scolastica nei plessi ubicati nel territorio dei comuni soci;
- servizio di trasporto scolastico;
- servizi di pubbliche affissioni;
- trasporto alunni e persone anche con mezzi forniti dal committente;
- servizi di pulizia;
- servizi culturali e gestione biblioteche comunali.

La società per uniformare la propria attività ai principi di economia, efficienza, efficacia e sostenibilità, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine, a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari.

Nei settori di proprio interesse, la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, se nell'interesse sociale, il tutto nei limiti previsti per le società partecipate da enti pubblici e in particolare per le società cd. "in house providing".

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui

alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

L'attività contrattuale della società è sottoposta a procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La società non potrà costituire nuove società né partecipare ad enti o società, salvo che ciò sia consentito dalla legge.

La Società realizza la parte più importante della propria attività, in misura superiore all'ottanta per cento del fatturato, nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3 Sede

La società ha sede in Chiari (BS).

Articolo 4 Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 1.836.735,00 (unmilioneottocentotrentaseimilasettecentotrentacinque virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6 Domiciliazione

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello che risulta iscritto presso il Registro Imprese.

Art. 7 Esercizio del controllo analogo congiunto e rapporti con gli Enti

La società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo congiunto degli Enti pubblici locali soci che affidano le attività di cui al precedente art. 2 con affidamento diretto.

Il controllo analogo, oltre che mediante le prerogative riconosciute a ciascun socio dal diritto societario e con le modalità di cui al presente statuto, viene esercitato congiuntamente dai soci alla luce delle apposite previsioni contenute in eventuali patti parasociali, nonché conformemente a quanto previsto dagli strumenti organizzativi adottati dagli Enti pubblici locali soci in conformità alla vigente normativa.

Articolo 8 Detenzione e trasferimento di quote

Possono partecipare alla società unicamente enti pubblici locali nella configurazione di cui all'art.2 comma 1 D. Lgs. 267/2000.

Le quote sociali, nominative e indivisibili, sono trasferibili per atto fra vivi unicamente ad enti pubblici locali, nel rispetto delle norme di legge e in conformità ai requisiti del controllo analogo.

Articolo 9 Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato come per legge.

Articolo 10 Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio e pertanto si applica la normativa di legge.

Articolo 11 Liquidazione delle partecipazioni

La liquidazione delle partecipazioni avviene come per legge.

Articolo 12 Amministratori

La società è amministrata da un amministratore unico ovvero, a fronte di delibera dell'Assemblea motivata con riguardo a specifiche esigenze di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 2 del D.Lgs.

175/2016, da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nel caso di organo amministrativo collegiale, la nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, arrotondato all'unità superiore.

Gli amministratori hanno l'obbligo di non concorrenza.

Articolo 13 Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e comunque per un periodo non superiore al triennio salvo revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione.

Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 14 Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti e consiglieri delegati e conferire deleghe di gestione ad un solo consigliere. Il vice presidente assume unicamente il ruolo di sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 15 Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri incarica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16 Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società nel rispetto di quanto previsto in materia di "controllo analogo" congiunto di cui all'articolo 7 (sette) del presente statuto. Per il compimento degli atti ivi previsti sarà necessario il consenso dei soci secondo le modalità e le maggioranze previste nel presente Statuto nonché nei patti parasociali eventualmente stipulati dai Soci.

In sede di nomina possono essere indicati particolari limiti ai poteri degli amministratori.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti categorie di atti, determinandone i poteri.

Anche per le materie di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione come definito dall'art. 2475 c. 5 del c.c. devono sussistere gli indirizzi di assemblea.

L'organo amministrativo predispone il controllo di gestione infrannuale a livello di conto economico, completo dell'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione e del report infrannuale in termini di efficacia (volume attività) ed efficienza (qualità dell'attività) con minimo due rilevazioni annue.

I report saranno inviati per il debito controllo ai Sindaci dei comuni soci in qualità di rappresentanti legali dei comuni.

Articolo 17 Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento al vice presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche all'amministratore unico laddove nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18 Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità per l'attività svolta e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dell'Assemblea, fermo restando il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, il tutto nel rispetto delle norme previste in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare di società cd. "*in house providing*".

Il compenso per direttori, institori e procuratori se nominati è determinato dall'Assemblea.

La carica di vicepresidente non può prevedere il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 19 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con mandato della durata di tre anni, rinnovabile. Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

2. In particolare, al Direttore Generale, sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- sovrintende alla attività tecnico amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- assiste, di norma, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- produce, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di programmazione aziendale e i referti di controllo di gestione;
- procede all'assunzione di personale della società e adotta tutti i provvedimenti concernenti il relativo rapporto di lavoro;
- dirige l'intero personale dell'azienda in qualità di "Datore di Lavoro", assumendo tutti gli adempimenti e le responsabilità con possibilità di conferire incarichi, avvalersi di consulenze esterne e senza limiti di spesa per tutti gli acquisti, forniture, servizi e lavori necessari al rispetto delle norme;
- provvede, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, agli appalti di lavori, servizi e forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario della società ed alle spese in economia;
- presiede le aste, stipula contratti e le convenzioni con i Consorzi di filiera;
- è responsabile della protezione dei dati personali - D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - con facoltà di demandare incarichi ed avvalersi di consulenze esterne.

Al Direttore Generale possono anche essere delegate funzioni connesse all'esercizio del servizio

pubblico. Parimenti a singoli dipendenti idonei possono delegarsi funzioni in specifici settori aziendali.

3. Il Direttore Generale può delegare una o più delle proprie competenze ai dirigenti e/o al personale direttivo.

4. La nomina del Direttore generale deve essere conferita a persona con comprovata esperienza e titolo di studio adeguati alla gestione di società con socio pubblico.

Articolo 20 Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo è fatta dai soci ed è obbligatoria nei casi previsti dalla legge; fuori da questi casi i soci devono comunque nominare un organo di controllo o un revisore

L'organo di controllo può essere monocratico (sindaco unico) o pluripersonale (collegio sindacale); qualora non sia previsto dalla legge con disposizione inderogabile che l'organo di controllo debba essere monocratico o pluripersonale, i soci possono scegliere se nominare un sindaco unico o un collegio sindacale.

Quando nominato il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio; quando previsto per legge i membri del collegio sindacale o il sindaco unico devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo l'organo di controllo sarà regolato dalle norme di legge previste in materia per le società per azioni, in particolare per quanto riguarda la durata della nomina, la cessazione dalla carica, la rieleggibilità, il compenso, le cause di ineleggibilità e decadenza, le competenze ed i doveri nonché le regole di funzionamento.

All'organo di controllo viene attribuita anche la revisione legale dei conti della società, salvo che la legge richieda obbligatoriamente la nomina di un revisore, o che i soci, pur non essendo obbligatorio ex lege, decidano di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore.

Il domicilio dei sindaci, nei rapporti con la società, è quello che risulta iscritto presso il Registro Imprese; l'indirizzo di posta elettronica, il fax e i numeri telefonici dei sindaci, per i loro rapporti con la società, sono, qualora non risultanti dal Registro Imprese, quelli che risultano dai libri e/o negli atti sociali ed espressamente comunicati da detti soggetti alla società.

Articolo 21 Revisore

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Qualora la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, anche al di fuori dei casi di obbligarietà dello stesso, questi deve in ogni caso essere iscritto nell'apposito registro.

Il domicilio del revisore, nei rapporti con la società, è quello che risulta iscritto presso il Registro Imprese; l'indirizzo di posta elettronica, il fax e i numeri telefonici del revisore, per i suoi rapporti con la società, sono, qualora non risultanti dal Registro Imprese, quelli che risultano dai libri e/o negli atti sociali ed espressamente comunicati da detto soggetto alla società.

Articolo 22 Decisioni dei soci

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge in particolare in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare in materia di società cd. "*in house providing*" nonché dal presente statuto. In particolare, sono di competenza dei soci gli indirizzi sugli atti di gestione straordinaria e su quelli principali di gestione ordinaria di cui in particolare ai precedenti artt. 7 e 16 del presente statuto.

Articolo 23 Assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo di propria iniziativa o su richiesta del socio anche fuori dalla sede sociale, purché nella provincia dove ha sede la società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente,

ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante nel Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 24 Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico se nominato; in caso di mancanza di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Articolo 25 Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 26 Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale;

l'assemblea è costituita e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci in particolare il consenso unanime dei soci è richiesto in caso di riduzione dell'oggetto sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Articolo 28 Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato verranno destinati come per legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione. Sono fatte salve diverse disposizioni in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare quelle in materia di società cd. "*in house providing*".

Articolo 29 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tal caso l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 30 Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Restano fatte salve norme inderogabili relative alle società partecipate da enti pubblici e in particolare norme previste in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare quelle in materia di società cd. "*in house providing*".

Chiari, il 30 settembre 2021

CHIARI SERVIZI SRL

Il Presidente del CdA

(Ing. Marco Salogni)

SERVIZI MUNICIPALI COMEZZANO CIZZAGO SRL

Il Presidente del CdA

Ing. Pierluca Paderno